Potenza, 3 maggio 2020

**Emergenza Codiv-19, Bardi emana l’Ordinanza numero 21**

E’ stata pubblicata questa sera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata l’ordinanza del presidente Vito Bardi che contiene disposizioni in materia di coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva, per le attività produttive e commerciali, in materia di trasporto pubblico locale e una serie di ulteriori misure.

Di seguito, in dettaglio, le varie previsioni settore per settore.

**Per le coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva** - fermo l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale a condizione del rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento di più di due persone- è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali ivi custoditi. In tutte le attività e le loro fasi all’interno delle proprietà e negli spostamenti da e per le proprietà private deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali allevati per la verifica delle attività eseguite da altra persona espressamente incaricata per lo svolgimento delle attività, ed esclusivamente nel pieno rispetto delle misure sanitarie e delle norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19. Sono consentite, sull’intero territorio regionale, per le attività non sospese come da elenco codici ATECO dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale, in applicazione dei piani approvati, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi; di servizio nelle aree forestali, quali gli inventari, i servizi per la gestione delle aree forestali. Queste attività possono essere effettuate esclusivamente nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.

Ferma restante la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonché l’allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro. E’ consentita, in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine.

**P****er le attività produttive e commerciali** è consentita l’attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita da asporto. La vendita è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra gli avventori e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. E’ fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze. I prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentite le vendite su ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente, con la prescrizione che chi organizza l’attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una piattaforma, eviti che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari. Per le attività non sospese (allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020) è ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. E’ consentito l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche da parte dei titolari e del personale impegnato in attività di manutenzione e vigilanza al fine di tutelare le risorse e il patrimonio naturale, e al fine di avviare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, la sanificazione anche degli arenili, l’istallazione e l’allestimento, ivi compresa la manutenzione delle strutture amovibili, delle spiagge senza esecuzione di nuove opere o modifiche, a condizione che gli interventi siano svolti all’interno dell’area in concessione, con interdizione per i non addetti ai lavori, e fermo restando l’attuazione di ogni misura che garantisca la distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati previste dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Restano altresì consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti, purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e della disciplina di settore.

**Nel settore del trasporto pubblico locale** in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. ff del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che l’esercizio di tutti servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale sia effettuato sulla base di alcuni criteri. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto devono essere espletate nel rispetto delle disposizioni previste dall’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto in data 20 marzo 2020, e allegato 9 al decreto: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19). In particolare devono essere garantiti, rispetto ai programmi di esercizio previsti in via ordinaria, esclusivamente i seguenti servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale tra cui: i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario; i servizi, contrattuali ed aggiuntivi, di trasporto pubblico dei lavoratori verso tutte le aree industriali ove vi sono stabilimenti produttivi in attività, tenendo conto delle turnazioni di servizio svolte presso gli stabilimenti produttivi e del numero effettivo di addetti che gradualmente riprendono l’attività lavorativa.

In corrispondenza della ripresa a regime delle attività lavorative presso gli stabilimenti industriali devono essere garantite le corse operaie di trasporto pubblico locale anche mediante la conversione da parte di Cotrab delle percorrenze chilometriche non espletate, tra cui anche quelle delle linee scolastiche non svolte dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, senza oneri aggiuntivi in capo alla pubblica amministrazione, tali da garantire l’osservanza delle Linee guida di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo al rispetto del distanziamento interpersonale; i servizi in “fascia pendolare” per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione. La Società Trenitalia SpA svolge i servizi ferroviari con una riduzione pari al sessanta per cento dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. La Società Ferrovie Appulo Lucane Srl svolgerà i servizi ferroviari con la riduzione in misura pari al cinquanta per cento dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali. La Società Trenitalia SpA e la Società FAL Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni, facendo garantire le necessarie distanze di sicurezza interpersonale tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19. Entro e non oltre due giorni da oggi il Consorzio delle Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma, deve comunicare alle Province, titolari dei contratti di servizio, e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, l’attuazione dei servizi di Trasporto pubblico locale dal 4 maggio 2020, secondo i nuovi criteri, trasmettendone il programma di esercizio con gli orari secondo la modulistica utilizzata nella gestione dei contratti provinciali. Dovrà altresì essere comunicato e trasmesso il programma di esercizio contestualmente alla ripresa a regime delle attività lavorative presso gli stabilimenti industriali. Le amministrazioni provinciali dovranno procedere alla verifica dei programmi di esercizio che saranno trasmessi nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le relative disposizioni al gestore dei servizi. Entro lo stesso termine, Trenitalia SpA, Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane, per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, dovranno comunicare alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata dei servizi di trasporto pubblico locale il relativo programma di esercizio. Con l’ordinanza, le aziende di trasporto pubblico locale automobilistico esercenti servizi extraurbani e comunali, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e a svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere alle rispettive Amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza. E’ fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato, nonché agli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi nel territorio regionale, di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che fanno ingresso in Basilicata sulle linee di collegamento con destinazione del territorio regionale, provenienti da altre Regioni, secondo le modalità da concordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata. I nominativi e i recapiti acquisiti sono trattati dalla Regione Basilicata secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all’arrivo nel territorio regionale, in particolare per i soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario come disposto dall’ordinanza 29 aprile 2020 n. 20.

Riguardo alle **ulteriori misure regolamentate** con l’ordinanza, sono consentiti, nell’ambito del territorio regionale, gli spostamenti verso le seconde case di proprietà utilizzate per vacanza, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione o sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e della conservazione dei beni in essere. Sono consentiti, per il tempo strettamente necessario, gli spostamenti in ambito regionale da parte del proprietario o degli addetti per le attività di conservazione, manutenzione, rimessaggio, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela e conservazione delle unità da diporto, e delle attività propedeutiche allo spostamento all’ormeggio, dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto di proprietà presso cantieri, depositi di rimessaggio e porti. Tali attività possono essere svolte, ferme le discipline di settore, esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, è consentita l’attività di cura, pulizia e igienizzazione degli animali domestici, previo appuntamento, fermo restando il distanziamento sociale senza contatto diretto all’atto della consegna dell’animale, e nel pieno rispetto della disciplina di settore e delle misure sanitarie e di sicurezza. E’ esclusa la permanenza del proprietario dell’animale all’interno della struttura che fornisce il servizio durante l’attesa per il ritiro. Detta attività può essere svolta esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento da contagio a COVID-19.